

DCO 22/11

**SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE:
REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE
(*SETTLEMENT*)
*ORIENTAMENTI FINALI***

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

16 giugno 2011

Premessa

Il presente documento ha come oggetto la consultazione della riforma che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) intende adottare in materia di modalità di attribuzione dei quantitativi gas agli utenti del sistema di gas naturale ai fini del servizio di bilanciamento.

La riforma, avviata con deliberazione ARG/gas 62/09, nel cui contesto è stata prevista una fase di ricognizione presso gli operatori (DCO 30/09), ha poi avuto seguito con un inquadramento generale di riforma del bilanciamento (DCO 25/10) e da una prima consultazione sul tema specifico (DCO 46/10).

Con il presente documento si intendono analizzare con maggiore dettaglio le proposte in prima forma illustrate nel precedente DCO 46/10, evidenziando gli orientamenti finali sulle modalità per la determinazione delle partite fisiche in prelievo e delle corrispondenti partite economiche del servizio di bilanciamento come definito dalla deliberazione 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11.

Le risposte e le osservazioni degli operatori pervenuti in merito al DCO 46/10 sono richiamati inizialmente nel documento.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni entro e non oltre il 29 luglio 2011. Oltre agli spunti presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori aspetti e problematiche non evidenziate, indicando anche eventuali proposte per le possibili soluzioni.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it). In alternativa i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Processi dei mercati liberalizzati
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
sito internet: www.autorita.energia.it
e-mail: mercati@autorita.energia.it

Sommario

1.	INTRODUZIONE	4
2.	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
3.	DEFINIZIONI.....	5
4.	SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI E DELLE OSSERVAZIONI AL DCO 46/10	5
5.	ARCHITETTURA A DUE SESSIONI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO (SETTLEMENT)	9
6.	SESSIONE DI BILANCIAMENTO.....	10
6.A	Premessa.....	10
6.B	Scopo della sessione di bilanciamento.....	11
6.C	Il procedimento di determinazione delle partite fisiche di bilanciamento	12
6.C.A	Procedura e modalità di determinazione	12
6.C.B	Profilazione convenzionale	14
	Il calcolo del parametro C_A	15
	Revisione dei profili di prelievo standard	16
	Revisione del criterio di associazione del profilo di prelievo standard al PDR.....	20
6.D	Obblighi in tema di registrazione con frequenza giornaliera della misura dei PDR e connesso utilizzo ai fini del bilanciamento	22
6.E	Tempistiche della sessione di bilanciamento	23
6.F	Obblighi informativi	23
7.	SESSIONE DI AGGIUSTAMENTO.....	25
7.A	Premessa.....	25
7.B	Scopo della sessione di aggiustamento	25
7.C	Il procedimento di determinazione delle partite fisiche di aggiustamento	25
7.D	Prezzo di aggiustamento	30
7.E	Tempistiche della sessione di aggiustamento	30
8.	CENNI SULLA POSSIBILE EVOLUZIONE ALLA PROFILAZIONE DINAMICA	32
APPENDICE.....		33
	Specifiche tecniche del file di anagrafica	33

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Il presente documento per la consultazione, facente parte degli atti del procedimento avviato con la deliberazione ARG/Gas 62/09, dà seguito ai contenuti in prima forma proposti nel documento per la consultazione 13 dicembre 2010 DCO 46/10 (di seguito: DCO 46/10) in merito alla revisione della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale, illustrando gli orientamenti finali dell’Autorità in tema, anche alla luce dell’avvio del sistema di bilanciamento di merito economico del gas naturale disciplinato con la deliberazione 14 aprile 2011 ARG/gas 45/11.
- 1.2 La proposta dettagliata nel documento riporta le soluzioni per la gestione della contabilizzazione delle quantità prelevate nel mercato del gas naturale, con riferimento ai punti di prelievo per i quali risulta tecnicamente impossibile procedere, in modo economico, a misurare i prelievi su base giornaliera (il periodo rilevante).
- 1.3 Tale indisponibilità di misure per orizzonti temporali di prelievo pienamente coerenti con l’articolazione temporale con cui è valorizzato il gas naturale nel mercato all’ingrosso comporta la necessità che alcune partite di gas siano determinate in base a convenzioni (c.d. *load-profiling*) e che siano predisposte specifiche modalità di determinazione delle partite economiche per il servizio di bilanciamento (*settlement*) che per aumentare l’efficienza del sistema devono, essere volte, tra l’altro, alla minimizzazione del rischio per gli operatori della vendita.
- 1.4 Le metodologie di *load-profiling* e di *settlement* costituiscono un elemento fondamentale di collegamento tra il mercato all’ingrosso e il mercato al dettaglio. L’efficienza di tali metodologie è essenziale sia al fine di ridurre il costo – misurato in termini di rischio – dell’attività di vendita sia affinché possa svilupparsi un mercato competitivo nel segmento *retail*. Infatti, eventuali inefficienze insite nella metodologia si tradurrebbero in elementi di rischio per gli operatori in generale e per i nuovi entranti in particolare con conseguenti sovrapprezzi per i consumatori finali.
- 1.5 Il presente documento articola proposte per la completa architettura della disciplina di *settlement* per il settore del gas naturale, propone revisioni di efficientamento e innovamento della metodologia di *load profiling* e l’introduzione di nuovi obblighi informativi al fine di un fluido svolgersi delle attività inerenti.

2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 2.1 Si elencano di seguito le principali norme di riferimento:¹
 - a) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che definisce l’attività di trasporto e bilanciamento come attività di interesse pubblico e stabilisce che le imprese di trasporto governano i flussi di gas naturale ed i servizi necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione;
 - b) la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, che disciplina le garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e che definisce le norme per la predisposizione dei codici di rete;

¹ Per un elenco più esteso della normativa vigente si rimanda al DCO 46/10.

- c) la deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04, che disciplina le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas e che definisce le norme per la predisposizione di codici di rete e le procedure funzionali all'attività di *settlement*;
- d) la deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17/07, che definisce i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, da utilizzarsi per l'attività di profilazione convenzionale dei punti di riconsegna per i quali non è disponibile la misura effettiva nel periodo rilevante;
- e) la deliberazione 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09, che avvia il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi gas tra gli utenti del sistema;
- f) la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata, che definisce il testo integrato delle disposizioni relative al servizio di vendita al dettaglio gas (TIVG) e stabilisce, tra il resto, modalità di rilevazione delle misure per i punti di riconsegna;
- g) la deliberazione 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito deliberazione ARG/gas 45/11), che introduce, nel rispetto delle previsioni della direttiva 2009/73/CE (di seguito anche: terzo pacchetto energia) e della legge 4 agosto 2010, n. 96, la disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale.

2.2 In tale contesto l'Autorità è intervenuta, prima con una ricognizione, con il DCO 30/09 del 6 agosto 2009, a cui ha poi avuto seguito un inquadramento generale di riforma del bilanciamento con il DCO 25/10 del 26 luglio 2010. In data 13 dicembre 2010 è stato poi emanato il primo documento, già richiamato, per la consultazione specifico, il DCO 46/10, contenente un'analisi delle problematiche relative alla regolazione vigente, nonché la proposta di revisione della disciplina del *settlement* attualmente in vigore.

3. DEFINIZIONI

3.1 Nel seguito sono utilizzate le medesime definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/gas 45/11, integrate dalle seguenti:

- **Punti di prelievo misurati giornalmente** sono i punti di prelievo per i quali è prevista la registrazione e la disponibilità delle misure del gas prelevato relativo a ciascun giorno gas;
- **Punti di prelievo misurati mensilmente** sono i punti di prelievo per i quali è prevista esclusivamente la disponibilità delle misure del gas complessivamente prelevato in un intervallo di tempo non inferiore a 25 o non superiore a 35 giorni in coerenza con gli obblighi di raccolta delle misure di cui al TIVG comma 14.1 lettera c);
- **Punti di prelievo misurati semestralmente o annualmente** sono i punti di prelievo per i quali è prevista esclusivamente la disponibilità delle misure del gas complessivamente prelevato in un intervallo di tempo superiore a 3 mesi in coerenza con gli obblighi di raccolta delle misure di cui al TIVG comma 14.1 lettere a) e b).

4. SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI E DELLE OSSERVAZIONI AL DCO 46/10

4.1 Il DCO 46/10 invitava gli operatori ad esprimere le proprie posizioni in merito alla revisione della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (c.d. *settlement*) il cui quadro d'insieme era già stato tracciato nel documento per la

consultazione DCO 25/10. In particolare, l'Autorità ha consultato i seguenti temi:

- a) l'introduzione di una **sessione di bilanciamento**, in cui determinare tutte le partite fisiche ed economiche del servizio di trasporto e bilanciamento, sulla base dei dati di misura di tutti i punti di immissione nella rete di distribuzione, dei punti di prelievo (di seguito: PDR) misurati giornalmente e dei dati stimati per tutti gli altri PDR. Nel DCO 46/10 l'Autorità ha proposto l'introduzione di un periodo transitorio in cui la sessione di bilanciamento del mese n si chiuda il giorno 25 del mese $n+3$ in modo da ricalcare l'attuale durata della finestra temporale utilizzata per la chiusura del bilancio di trasporto. A regime si è proposto che la sessione di bilanciamento intervenga con una finestra temporale più breve, ovvero con un solo mese di ritardo rispetto al mese di riferimento;
- b) l'introduzione di una **sessione di aggiustamento**, in cui regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento e quelli determinati sulla base delle misure effettive pervenute successivamente. Nel DCO 46/10 l'Autorità ha proposto una serie di alternative per la configurazione temporale della sessione di aggiustamento ai cui estremi si trovano, da un lato una sessione mensile, in cui l'aggiustamento del generico giorno gas del mese n avverrebbe nel mese $n+14$, dall'altro una sessione annuale, in cui l'aggiustamento del generico giorno gas dell'anno n avverrebbe nell'anno $n+2$;
- c) la revisione degli obblighi, attualmente in capo alle imprese di distribuzione, relativi al calcolo e all'allocazione delle differenze mensili tra gas immesso e prelevato dalla rete di distribuzione (di seguito "**quadratura**" mensile). Nel DCO 46/10 l'Autorità ha proposto di risolvere le attuali criticità legate alle tempistiche di trasmissione dei dati funzionali al processo di "quadratura" mensile spostando la responsabilità di questo processo dalle imprese di distribuzione ad un unico soggetto, individuato nel responsabile del bilanciamento;
- d) la metodologia di attribuzione delle differenze tra immissioni e prelievi dalla rete di distribuzione (c.d. delta) nella sessione di aggiustamento. L'Autorità ha consultato due alternative. La prima prevede l'attribuzione delle differenze tra immesso e prelevato dalla rete di distribuzione attraverso un apposito meccanismo di ripartizione tra gli utenti della distribuzione (di seguito: UdD) e gli utenti del bilanciamento (di seguito: UdB). La seconda prevede l'attribuzione di tali differenze alle imprese di distribuzione.
- e) la revisione delle modalità di associazione dei **profili di prelievo standard** a ciascun PDR. Nel DCO 46/10 l'Autorità ha consultato una serie di proposte volte a rendere più efficace l'associazione dei profili di prelievo standard ai PDR non misurati giornalmente. Per i PDR corrispondenti ad usi civili l'Autorità ha proposto un'assegnazione convenzionale, ai soli fini del bilanciamento, sulla base del consumo annuo (C_A). Per i PDR corrispondenti ad usi tecnologici invece si è proposto di definire un numero di curve *standard* sufficientemente articolato (rispetto alla stagionalità, ai turni di lavoro, ecc...) e di definire un processo obbligatorio e periodico di interazione tra UdD, utente finale e distributore che consenta di identificare la categoria di uso che meglio approssima il consumo reale. Un'ulteriore proposta che è stata formulata dall'Autorità nell'ambito del DCO 46/10 riguarda l'abrogazione della possibilità per le imprese di distribuzione di utilizzare profili diversi da quelli pubblicati dall'Autorità.
- f) l'introduzione di **obblighi informativi** a carico del responsabile del bilanciamento e delle imprese di distribuzione, al fine di permettere una maggiore prevedibilità dei prelievi da parte degli UdB.

- g) l'introduzione di **obblighi di rilevazione e archiviazione delle misure** con dettaglio giornaliero per tutti i PDR con consumi annui stimati superiori a 200.000 smc/anno oppure, in alternativa, per tutti i PDR con misuratori di classe uguale o superiore a G40.
- h) l'introduzione di un criterio di aggiornamento del C_A più efficace. L'Autorità ha proposto che il C_A sia aggiornato a seguito dell'acquisizione di ciascuna misura (aggiornamento *rolling*). L'Autorità ha proposto altresì di differenziare i criteri di aggiornamento del C_A utilizzato ai fini del bilanciamento dai criteri di aggiornamento del C_A utilizzato ai fini della validazione delle autoletture.
- i) l'introduzione di misure volte a rendere maggiormente efficiente il sistema informatico che consente di determinare correttamente i quantitativi di gas prelevato di competenza di ciascun UdB e UdD (c.d. **mappatura dei rapporti commerciali**). L'Autorità ha proposto che affinché un nuovo rapporto commerciale UdD-UdB risulti tracciato nella mappatura dei rapporti commerciali l'UdB debba fornire il suo esplicito consenso.

4.2 In risposta al DCO 46/10, l'Autorità ha ricevuto, entro i termini stabiliti, osservazioni generali e commenti specifici da parte della maggioranza degli operatori del settore gas.

4.3 Le osservazioni generali si sono concentrate principalmente sulla necessità, ampiamente condivisa, di superare le criticità legate all'attuale disciplina, che prevede la chiusura definitiva del bilancio del servizio di trasporto e bilanciamento a soli tre mesi di distanza dal mese di competenza, in assenza di diversi dati di misura non disponibili al momento della chiusura. Gli operatori concordano, inoltre, sull'impianto generale della riforma ed in particolare sull'introduzione delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento.

4.4 L'Autorità ha altresì ricevuto osservazioni specifiche, riportate di seguito, sui singoli aspetti proposti e richiamati al punto 4.1.

- a) Introduzione della sessione di bilanciamento.

Gli operatori condividono i principi generali della sessione di bilanciamento. La proposta dell'Autorità di chiudere la sessione di bilanciamento del mese n il giorno 25 del mese $n+1$ ha trovato consenso pressoché unanime. La maggior parte degli operatori ritiene tuttavia opportuna l'introduzione di un periodo transitorio in cui la sessione di bilanciamento intervenga con ritardo trimestrale rispetto al mese di riferimento. Gli operatori hanno, invece, espresso qualche perplessità con riferimento alla proposta dell'Autorità di considerare solo i dati di misura dei prelievi raccolti con dettaglio giornaliero. Alcuni operatori ritengono infatti più opportuno includere anche le misure rilevate mensilmente nel processo di determinazione dei prelievi.

- b) Introduzione della sessione di aggiustamento.

Gli operatori condividono i principi generali della nuova sessione di aggiustamento. Le posizioni degli operatori sulle modalità di implementazione della sessione di aggiustamento sono diverse. Alcuni operatori considerano preferibile una sessione mensile da tenersi a 14 mesi di distanza dal mese di riferimento, in modo da contenere i rischi finanziari rispetto alle partite economiche di aggiustamento, altri operatori considerano invece la sessione di aggiustamento mensile troppo complessa da implementare e ritengono preferibile una sessione annuale da tenersi a distanza di 2 anni dal periodo di riferimento. Sono state presentate da parte di un numero ristretto di operatori alcune proposte intermedie: è stato proposto da parte di due operatori di tenere sessioni di aggiustamento con ritardi trimestrali o semestrali.

La proposta dell'Autorità di introdurre un prezzo convenzionale per valorizzare le partite economiche risultanti nella sessione di aggiustamento ha raccolto pareri contrastanti.

Due operatori si sono dichiarati favorevoli all'utilizzo, almeno in una fase transitoria, dello stesso indice utilizzato per le rettifiche tardive (IR), alcuni operatori hanno espresso la propria preferenza per l'utilizzo dell'indice di prezzo risultante dal mercato del bilanciamento, altri operatori non hanno espresso un'opinione precisa, ma hanno sottolineato la necessità di una più approfondita valutazione dei rischi connessi alle possibili opzioni.

- c) Revisione degli obblighi di quadratura mensile.

La proposta dell'Autorità di attribuire la responsabilità della quadratura mensile al responsabile del bilanciamento ha riscontrato un consenso generale. Snam Rete Gas, tuttavia, non ritiene opportuno che sia il responsabile del bilanciamento ad effettuare la quadratura mensile anche in relazione alle misure di competenza delle imprese di trasporto diverse da quella maggiore. Snam propone, per questi casi, di mantenere la responsabilità della quadratura mensile in capo all'impresa di trasporto competente.

- d) Metodologia di attribuzione delle differenze tra immissioni e prelievi dalla rete di distribuzione (c.d. delta) risultanti a seguito della sessione di aggiustamento.

Le posizioni degli operatori sul tema dell'allocazione dei "delta" nella sessione di aggiustamento sono riconducibili a tre: i) alcuni operatori sono concordi nel preferire l'opzione di socializzare tali partite economiche tra gli UdD/UdB; ii) altri sottolineano l'opportunità di incentivare i distributori a ridurre le perdite di rete, attribuendo loro i "delta"; iii) alcuni, infine, propongono una soluzione intermedia tra le due proposte dall'Autorità, in cui i "delta" siano attribuiti in parte agli UdD ed in parte alle imprese di distribuzione.

- e) Revisione della metodologia di associazione di ciascun PDR alla corretta categoria d'uso e al corrispondente profilo standard.

Le posizioni espresse dagli operatori hanno evidenziato un generale apprezzamento della proposta di semplificare le modalità di assegnazione della categoria d'uso ai clienti civili. Alcuni operatori propongono la suddivisione dei clienti civili in tre categorie (anziché le due previste), accorpando alcuni dei profili attualmente previsti dalla deliberazione n. 17/07 (001-002-003-013, 006, 007-008-009-010-011). Un operatore propone l'introduzione di una distinzione tra 1° e 2° casa. Un operatore propone invece che a tutti i clienti non misurati giornalieri il profilo convenzionalmente attribuito sia quello "residuo", dopo aver sottratto tutte le misure giornaliere (analogamente a quanto avviene nel settore elettrico). Per quanto riguarda gli usi tecnologici, è stato manifestato un generale consenso per l'abrogazione della possibilità di definire profili specifici ulteriori rispetto a quelli definiti dall'Autorità. Per l'assegnazione dei profili standard ai punti di prelievo, gli operatori ritengono condivisibile la proposta di individuare parametri oggettivi quantitativi e non negoziabili. Per contro, ritengono che la determinazione di tali parametri tramite un questionario, anche se limitato agli usi tecnologici, sia eccessivamente onerosa da un punto di vista gestionale.

- f) Introduzione di obblighi informativi a carico del responsabile del bilanciamento e delle imprese di distribuzione.

La maggior parte degli operatori condivide la proposta dell'Autorità di rendere disponibili a ciascun UdD i dati relativi al: i) gas immesso nella rete di distribuzione; ii) quantitativo totale, aggregato per UdD, dei prelievi dei PDR misurati giornalmente; iii) gas complessivamente prelevato, per UdD e per tipologia di profilo di prelievo, a livello giornaliero e mensile. Alcuni operatori hanno proposto altri dati che secondo loro favorirebbero una maggiore prevedibilità degli UdD. Un operatore ha proposto la

pubblicazione da parte delle imprese di distribuzione delle percentuali relative ai propri clienti civili ed industriali, con aggiornamento a livello orario dei dati relativi ai consumi dei grandi clienti industriali e degli impianti termoelettrici.

- g) Introduzione di obblighi di rilevazione e archiviazione delle misure.

Gli operatori condividono in linea generale la proposta dell'Autorità. La maggior parte degli operatori ritiene che l'introduzione di una registrazione giornaliera per i grandi consumatori sia auspicabile. Alcuni operatori sottolineano altresì l'urgenza di uniformare tutti i misuratori presenti nei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e le reti di distribuzione. Da alcune risposte si evince come tali misuratori non sempre siano letti con cadenza giornaliera e teleletti.

- h) Revisione del criterio di aggiornamento del C_A .

La maggior parte degli operatori ha espresso un parere negativo rispetto alla proposta dell'Autorità di introdurre un meccanismo *rolling* per l'aggiornamento del C_A . Gli operatori reputano l'aggiornamento di tipo *rolling* teoricamente efficiente, ma troppo complesso da implementare. La totalità degli operatori concorda invece sulla necessità di introdurre un criterio di aggiornamento chiaro e trasparente.

- i) Introduzione di misure volte a rendere maggiormente efficiente il sistema di mappatura dei rapporti commerciali.

La proposta dell'Autorità di non considerare effettive le modifiche alla mappatura dei rapporti commerciali qualora gli UdB non abbiano dato il loro esplicito benestare ha trovato consenso pressoché unanime. La quasi totalità degli operatori concorda con l'Autorità sulla necessità di creare un collegamento più robusto tra PDR e UdB nel lungo periodo attraverso il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII). Una parte degli operatori ha tuttavia espresso alcune perplessità rispetto alla proposta dell'Autorità di assegnare alle imprese di distribuzione la gestione di tale collegamento in attesa dell'entrata in funzione del SII.

5. ARCHITETTURA A DUE SESSIONI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO (SETTLEMENT)

5.1 Anche alla luce delle osservazioni sopra richiamate, l'Autorità intende confermare l'introduzione di due sessioni, temporalmente distinte, per la determinazione delle partite fisiche ed economiche del bilanciamento relative a ciascun giorno gas:

- una prima sessione (nel seguito: *sessione di bilanciamento*), in cui si determinano per ciascun UdB le partite fisiche ed economiche di gas naturale prelevato in ciascun giorno del mese oggetto della sessione per i servizi di trasporto e bilanciamento in base ai dati di misura per i PDR misurati giornalmente e ai dati di misura e a criteri convenzionali per gli altri punti;
- una seconda sessione (nel seguito: *sessione di aggiustamento*), volta alla determinazione e regolazione delle partite economiche corrispondenti alla differenza tra i prelievi determinati in esito alla sessione di bilanciamento e i prelievi rideterminati sulla base dei dati di misura che nel periodo intercorso dalla sessione di bilanciamento si sono resi disponibili.

5.2 Una siffatta sessione di bilanciamento consente di determinare in tempi brevi le partite fisiche

ed economiche di trasporto e bilanciamento degli operatori: essenzialmente in un tempo legato alle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura dei punti di prelievo misurati giornalmente o mensilmente (tipicamente caratterizzati da maggiori consumi e da una numerosità contenuta).

- 5.3 Per contro, vista la distanza temporale fra le due sessioni², l'UdB ha un'incertezza residua, rispetto agli esiti della sessione di bilanciamento, legata alle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura dei punti di prelievo misurati semestralmente o annualmente (tipicamente caratterizzati da minori consumi e da un'ampia numerosità) che determineranno la posizione economica definitiva dell'UdB al momento della sessione di aggiustamento.
- 5.4 Dal punto di vista della previsione delle proprie posizioni economiche nel mercato del bilanciamento, tale architettura responsabilizza l'UdB a prevedere il prelievo effettivo dei punti misurati giornalieri che rifornisce e il prelievo convenzionalmente profilato per tutti gli altri.
- 5.5 L'istituzione di due sessioni di determinazione delle partite fisiche ed economiche, separate e temporalmente distanti, è dunque necessaria, in ultima analisi, per poter estendere a tutti i consumatori, anche quelli di piccole dimensioni, i benefici derivanti dall'accesso al libero mercato. L'assenza di una sessione di aggiustamento che tenga conto delle determinazioni dei prelievi di gas in base alle misure pervenute anche a distanza di tempo crea un rischio troppo elevato per un operatore che decida di fornire questo segmento di mercato, legato alle differenze che possono permanere tra i quantitativi di gas venduti al cliente finale, determinati sulla base delle misure effettive per tutti i punti di prelievo, e quelli che risultano prelevati ai fini del bilanciamento e che quindi l'UdB è tenuto corrispondentemente ad acquistare. Tale rischio limita di fatto l'accesso al libero mercato dei clienti di minori dimensioni. In tale senso la riforma in atto si colloca all'interno del quadro più generale dei provvedimenti dell'Autorità a favore della concorrenza e del mercato.
- 5.6 I capitoli 6 e 7 che seguono riportano la descrizione dettagliata delle proposte dell'Autorità per la definizione delle modalità e delle tempistiche della sessione di bilanciamento e della sessione di aggiustamento.

Q.1 Si ritiene vi siano altri obiettivi che possano giustificare e, conseguentemente, caratterizzare diversamente le proposte di intervento per la revisione delle metodologie di settlement e load profiling vigenti?

6. SESSIONE DI BILANCIAMENTO

6.A Premessa

- 6.1 Lo scopo del presente capitolo è quello di illustrare il dettaglio delle modalità di determinazione su base giornaliera delle immissioni e dei prelievi di gas e la loro attribuzione agli UdB nella *sessione di bilanciamento*.
- 6.2 Saranno approfonditi in particolare gli orientamenti dell'Autorità in ordine ai seguenti temi:
 - a) lo scopo della sessione di bilanciamento;

² Necessaria a garantire la disponibilità, nella sessione di aggiustamento, delle misure non gestite nella sessione di bilanciamento.

- b) il procedimento di determinazione delle partite fisiche di bilanciamento, con particolare riferimento alla determinazione prelievi di gas attribuiti giornalmente all'UdB;
- c) le tempistiche della sessione di bilanciamento, analizzando in particolare eventuali soluzioni *transitorie* e la soluzione di *regime*.

6.B *Scopo della sessione di bilanciamento*

6.3 Lo scopo della sessione di bilanciamento è quello di attribuire agli UdB il gas movimentato in immissione e in prelievo³ ai fini della quantificazione dei corrispettivi del servizio di bilanciamento di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11.

6.4 In altre parole, in esito alla sessione di bilanciamento gli UdB conoscono:

- a) i quantitativi di gas immesso e prelevato dalla rete di trasporto e il saldo fisico del gas in stoccaggio;
- b) l'entità del proprio sbilanciamento e del relativo valore economico.

6.5 In particolare, nella sessione di bilanciamento è determinato, su base giornaliera, il valore del termine DS (termine di disequilibrio dell'utente) di cui all'articolo 16, comma 16bis.1 della deliberazione n. 137/02 come modificato ed aggiornato dalla deliberazione ARG/gas 45/11, pari a:

$$DS = (1 + \gamma_{GNM}) \cdot P - T - \sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot I_E - S$$

dove:

DS è il risultato dell'equazione di bilancio, che definisce il disequilibrio dell'UdB;

P è l'energia prelevata dall'UdB nel giorno gas dal sistema di trasporto;

T rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas registrate al punto di scambio virtuale;

I_E è l'energia immessa dall'utente nel giorno gas nel sistema di trasporto dal punto di entrata E ;

S è l'energia programmata in immissione, assunta con valore positivo, ovvero programmata in erogazione, assunta con valore negativo, presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi;

NE sono i punti di entrata del sistema di trasporto.

Per le definizioni dei parametri γ_{GNM} e $\gamma_{FUEL,E}$ si rimanda all'articolo 16, comma 16bis.1 della deliberazione n. 137/02.

6.6 È da osservare che l'entità del termine DS è determinata definitivamente in esito alla sessione di bilanciamento e che le determinazioni delle successive sessioni di settlement, ovvero le sessioni di aggiustamento, relative al medesimo periodo non modificano il valore delle variabili dell'equazione sopra rappresentata.

6.7 Il termine P , in particolare, rappresenta il totale dei prelievi del giorno gas attribuiti all'UdB e di seguito sarà rappresentato con la notazione P_k^{UdB} (k indica il giorno gas). È ottenuto come somma del gas attribuito all'UdB in relazione ai consumi dei punti di prelievo direttamente

³ Nel seguito, con il termine *attribuzione* ci si riferirà all'attribuzione del gas prelevato di competenza di ciascun UdD e di ciascun UdB.

allacciati alla rete di trasporto e del gas attribuito all'UdB con riferimento ai prelievi dei PDR allacciati alle reti di distribuzione.

6.8 La determinazione di P_k^{UdB} è l'oggetto del presente capitolo.

6.C Il procedimento di determinazione delle partite fisiche di bilanciamento

6.C.A Procedura e modalità di determinazione

6.9 La determinazione delle partite fisiche in esito della sessione di bilanciamento avviene con approccio *bottom-up*, a partire dalla determinazione dei prelievi dei PDR inclusi nel/i contratto/i per il servizio di distribuzione di ciascun UdD. Attraverso la mappatura dei rapporti commerciali sono poi attribuite all'UdB le partite di propria competenza.

6.10 Ciò premesso, di seguito sono descritti i vari passaggi tramite i quali si determina il termine P_k^{UdB} , distinguendo il ruolo delle imprese di distribuzione e del responsabile del bilanciamento.

6.11 L'impresa di distribuzione, per ogni mese m , con riferimento all'insieme dei punti di riconsegna appartenenti a ciascuna porzione di rete di distribuzione alimentata da uno o più punti del sistema di trasporto:

1. determina, per ogni UdD e per ogni giorno k del mese m , il termine G_k^{UdD} , pari alla somma dei prelievi dei punti di prelievo misurati giornalmente.
2. determina, per ogni UdD e per ciascuna tipologia di prelievo (identificata dal profilo standard), il termine $M_{PROF,m}^{UdD}$, pari alla somma dei prelievi dei punti di prelievo misurati mensilmente (cfr. 6.15), pari a:

$$M_{PROF,m}^{UdD} = \sum_{PDR \in UdD, PDR \in PROF} (mis_2 - mis_1)_{PDR} \cdot \frac{\sum_{k=g_1}^{g_2} P_{k,PROF}^{\%}}{\sum_{k=d_1}^{d_2} P_{k,PROF}^{\%}}$$

dove:

mis_1 e mis_2 sono i dati di misura del prelievo complessivo del PDR relativi ai giorni d_1 e d_2 più prossimi rispettivamente all'inizio e alla fine del mese m e distanti tra loro almeno 25 giorni;

g_1 e g_2 rappresentano le date del primo e dell'ultimo giorno del mese m ;

$P_{k,PROF}^{\%}$ è il valore giornaliero percentuale del profilo di prelievo standard associato al PDR.

3. determina, per ogni UdD e per ciascuna tipologia di prelievo (identificata dal profilo standard), il termine $Y_{PROF,m}^{UdD}$ pari alla somma dei prelievi dei punti di prelievo misurati semestralmente e annualmente, pari a:

$$Y_{PROF,m}^{UdD} = \sum_{PDR \in UdD, PDR \in PROF} C_A^{PDR} \cdot \sum_{k=g_1}^{g_2} P_{k,PROF}^{\%}$$

dove:

C_A^{PDR} è il consumo annuo associato al generico PDR per ciascuna tipologia di prelievo (identificata dal relativo profilo standard)⁴;

4. determina, per ogni giorno k del mese m , il termine G_k^{ID} pari alla somma, dei prelievi nella propria titolarità.
5. comunica mensilmente al responsabile del bilanciamento i termini G_k^{UdD} , $M_{PROF,m}^{UdD}$, $Y_{PROF,m}^{UdD}$ e G_k^{ID} .

6.12 Il responsabile del bilanciamento⁵, per ogni mese m , con riferimento a ciascuna porzione di rete di distribuzione di cui al punto 6.11, attribuisce agli UdB il quantitativo giornaliero dei prelievi secondo la seguente metodologia:

1. determina:

$$\Delta_m = In_m^{REMI} - \left[\left(\sum_{k \in m} G_k^{ID} + \sum_{UdD} \sum_{k \in m} G_k^{UdD} + \sum_{UdD} \sum_{PROF} \left(M_{PROF,m}^{UdD} + Y_{PROF,m}^{UdD} \right) \right) \cdot (1 + \gamma_{REMI}) \right]^{REMI}$$

dove:

In_k^{REMI} è il quantitativo giornaliero immesso nella porzione di rete di distribuzione;
 γ_{REMI} è il fattore di correzione (cfr 6.13).

2. determina GR_k^{UdD} , $MR_{PROF,m}^{UdD}$, $YR_{PROF,m}^{UdD}$ e GR_k^{ID} secondo la seguente procedura:

- a. Nel periodo annuale di esercizio dell'impianto termico⁶:

$$GR_k^{UdD} = G_k^{UdD} \cdot (1 + \gamma_{REMI})$$

$$MR_{PROF,m}^{UdD} = M_{PROF,m}^{UdD} \cdot (1 + \gamma_{REMI})$$

$$YR_{PROF,m}^{UdD} = Y_{PROF,m}^{UdD} \cdot (1 + \gamma_{REMI}) + \Delta_m \cdot \frac{Y_{PROF,m}^{UdD}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} Y_{PROF,m}^{UdD}}$$

$$GR_k^{ID} = G_k^{ID} \cdot (1 + \gamma_{REMI})$$

- b. Nel restante periodo:

$$GR_k^{UdD} = G_k^{UdD} \cdot (1 + \gamma_{REMI})$$

$$MR_{PROF,m}^{UdD} = M_{PROF,m}^{UdD} \cdot (1 + \gamma_{REMI}) + \Delta_m \cdot \frac{M_{PROF,m}^{UdD}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} M_{PROF,m}^{UdD} + \sum_{UdD} \sum_{PROF} Y_{PROF,m}^{UdD}}$$

$$YR_{PROF,m}^{UdD} = Y_{PROF,m}^{UdD} \cdot (1 + \gamma_{REMI}) + \Delta_m \cdot \frac{Y_{PROF,m}^{UdD}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} M_{PROF,m}^{UdD} + \sum_{UdD} \sum_{PROF} Y_{PROF,m}^{UdD}}$$

⁴ È da osservare che nel termine $Y_{PROF,m}^{UdD}$ vanno ricomprese anche le misure stimate per i punti misurati giornalmente e i punti misurati mensilmente per i quali non si dispone accidentalmente delle misure. La modalità di stima delle rispettive misure è in base ai valori storici dei periodi omologhi dell'anno precedente per i punti misurati giornalmente e con l'utilizzo del parametro C_A per i punti misurati mensilmente.

⁵ Dopo aver convertito i quantitativi volumetrici nel corrispondente valore energetico tramite il PCS.

⁶ Cfr. Deliberazione n. 138/04, art.1: *periodo annuale di esercizio dell'impianto termico* è il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 9, comma 2 e successive modificazioni; per la zona climatica F definita all'articolo 2, comma 1, del medesimo Decreto si assume convenzionalmente come periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno.

$$GR_k^{ID} = G_k^{ID} \cdot (1 + \gamma_{REMI})$$

3. determina i quantitativi giornalieri $MR_{PROF,k}^{UdB}$ e $YR_{PROF,k}^{UdB}$ a partire da $MR_{PROF,m}^{UdB}$ e $YR_{PROF,m}^{UdB}$ secondo la procedura di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 27/10.
4. determina e attribuisce agli UdB i quantitativi giornalieri GR_k^{UdB} , $MR_{PROF,k}^{UdB}$, $YR_{PROF,k}^{UdB}$ e $GR_{ID,k}^{UdB}$ sulla base della mappatura dei rapporti commerciali.
5. infine determina, per ogni UdB e giorno k , il termine P_k^{UdB} sommando i quantitativi giornalieri dei prelievi così determinati ai prelievi dei punti direttamente allacciati alla rete di trasporto CD_k^{UdB} inclusi nel contratto di trasporto del medesimo UdB:

$$P_k^{UdB} = \sum_{REMI} \left[GR_k^{UdB} + MR_{PROF,k}^{UdB} + YR_{PROF,k}^{UdB} + GR_{ID,k}^{UdB} + CD_k^{UdB} \right]$$

- 6.13 Il fattore di correzione γ_{REMI} è determinato in misura pari al parametro γ^A di cui al paragrafo 7.10; in ciascun anno ne è utilizzata la determinazione in esito alla sessione di aggiustamento dell'anno precedente. In sede di prima applicazione, γ_{REMI} è posto pari a zero.
- 6.14 Si tratteranno nel seguito alcuni interventi specifici funzionali all'implementazione sessione di bilanciamento, riguardanti:
 - la profilazione convenzionale, con particolare attenzione alle modalità di calcolo del parametro C_A e all'assegnazione delle categorie d'uso ai PDR;
 - l'introduzione di obblighi di misura (rilevazione e registrazione del dato) su base giornaliera;
 - i flussi informativi funzionali alla sessione di bilanciamento.

- Q.2 Si ritengono adeguati le modalità e il procedimento di determinazione delle partite fisiche di bilanciamento sopra descritti allo scopo di garantire certezza delle proprie posizioni economiche agli UdB? Si invita a motivare la risposta.*
- Q.3 Si ritiene corretta l'attribuzione anche ai misurati mensili del Δ_m nel periodo annuale in cui l'impianto termico non è in esercizio?*
- Q.4 Esistono ulteriori elementi di semplificazione che possono essere adottati?*

6.C.B Profilazione convenzionale

- 6.15 La metodologia di *load-profiling* adottata in Italia per il settore del gas naturale⁷ è del tipo “per categoria”⁸. Tale metodologia prevede che ai fini della determinazione dei prelievi giornalieri il consumo annuale stimato ex ante di un generico PDR sia “spalmato” lungo l'anno con un valore percentuale definito per ciascun giorno (c.d. profilo di prelievo standard).

⁷ Deliberazione n. 17/07.

⁸ Le altre famiglie di meccanismi di *load profiling* ovvero quelli “per area”, o “geografico-residuali”, si caratterizzano per l'individuazione, in un'area di prelievo stabilita, di una quota di energia prelevata “residuale” rispetto ad un categoria di prelievi per cui ci si avvale della rilevazione del dato di prelievo effettivo e per la conseguente attribuzione convenzionale di tale energia residuale tramite coefficienti di attribuzione ai soggetti con titolo al prelievo.

- 6.16 Nel prosieguo del capitolo si illustrano le proposte di revisione agli elementi fondamentali della metodologia di profilazione convenzionale. Le soluzioni individuate prevedono:
- a) una regola univoca di aggiornamento del parametro C_A ;
 - b) la revisione dei profili di prelievo standard di cui alla deliberazione n. 17/07;
 - c) la revisione del criterio di associazione del profilo di prelievo standard al singolo PDR, di cui ai commi 8.3 e 13.3 della deliberazione n. 138/04.⁹

Il calcolo del parametro C_A

- 6.17 Come sopra richiamato, il parametro C_A è il valore (espresso in Sm^3), determinato sulla base delle misure storiche del punto di prelievo, convenzionalmente rappresentativo del prelievo effettivo di ciascun PDR.
- 6.18 Il calcolo di C_A ed il relativo processo periodico di revisione rispondono ad esigenze potenzialmente contrastanti: da un lato C_A dovrebbe essere ricalcolato periodicamente in modo da riflettere prontamente i cambiamenti dei consumi e minimizzare così il successivo aggiustamento, dall'altro è necessario che il calcolo non produca eccessivi oneri gestionali.
- 6.19 Inoltre si deve notare che, in riferimento al singolo PDR, il valore di C_A riflette, a seconda dei momenti di raccolta delle misure utilizzate per la sua determinazione, la termicità del periodo in base al quale è determinato. Questo aspetto introduce un elemento di approssimazione sulla confrontabilità di C_A di PDR diversi.¹⁰
- 6.20 Pertanto, tenuto conto di tali considerazioni e approssimazioni insite nella metodologia di determinazione, la proposta dell'Autorità è che il calcolo di C_A sia effettuato per ciascun punto di prelievo una volta all'anno dalle imprese di distribuzione e sia comunicato agli UdD prima dell'inizio dell'anno termico in cui trova applicazione, dando priorità in questo modo agli obiettivi di semplicità operativa e di trasparenza¹¹, secondo la seguente formula:

$$C_A = \frac{(mis_2 - mis_1)}{\sum_{k=d1}^{d2} p_k \%}$$

dove:

mis_2 rappresenta il più recente dato di misura pervenuto all'impresa di distribuzione;

⁹ Vedi deliberazione n. 138/04, commi 8.3 e 13.3.

¹⁰ A titolo d'esempio si considerino due punti di prelievo non misurati giornalieri, con lo stesso profilo di prelievo standard. Il parametro C_A di ciascuno di essi è ricavato da misure rilevate in momenti differenti. È possibile, ad esempio che il consumo annuo del primo PDR sia ricavato a partire da misure rilevate nel periodo maggio 2009 aprile 2010 e che il consumo annuo di un altro PDR sia ricavato a partire da misure rilevate nel periodo gennaio 2010 – dicembre 2010. La determinazione di C_A per i due PDR sulla base di misure asincrone, cioè riferite a periodi temporali differenti, riflette diversamente i consumi conseguenti alla termicità dei due periodi in questione. Pertanto, posta la mancanza di una metodologia che riporti i valori di C_A ad una base comune di termicità, qualsiasi operazione (ad esempio somma o confronto dei valori) risente di un ulteriore grado di approssimazione.

¹¹ Eventuali evoluzioni verso aggiornamenti di C_A che (pur con le riserve precedentemente espresse) riflettano più velocemente i cambiamenti delle abitudini di consumo potrebbero essere prese in considerazione una volta consolidati gli aspetti che oggi renderebbero critica l'applicazione di un aggiornamento più rapido ed eventualmente asincrono, in particolare l'efficienza dei flussi dei dati di misura e gli standard di comunicazione. Si potrebbe ipotizzare ad esempio che C_A sia aggiornato una volta ogni sei mesi, oppure una volta al mese, oppure alternativamente un aggiornamento *rolling* automatico ogni volta che è acquisita una nuova misura. Tutte queste soluzioni risultano migliorative sotto il profilo del modo in cui C_A riflette i cambiamenti delle abitudini di consumo nel loro complesso, ma in relazione al singolo punto di prelievo, non sono una garanzia di una migliore stima previsiva effettuata con profilo normalizzato sull'anno.

- mis_1 rappresenta il più recente dato di misura pervenuto all'impresa di distribuzione antecedente di almeno un anno a mis_2 ;
- d_1 e d_2 rappresentano le date in cui sono stati raccolti i dati di misura mis_1 e mis_2 ;
- $p_k^{\%}$ è il valore giornaliero percentuale del profilo di prelievo standard associato al punto di prelievo.

6.21 Considerato l'importante ruolo che il parametro C_A ricopre ai fini della sessione di bilanciamento, l'Autorità ritiene utile procedere ad un allineamento *una tantum* del dato tra imprese distributrici e UdD da perfezionarsi entro l'inizio del prossimo anno termico.

Revisione dei profili di prelievo standard

6.22 La regolazione vigente prevede che l'attribuzione del profilo di prelievo standard ad un PDR avvenga attraverso l'individuazione di alcune caratteristiche del PDR stesso, relative ai seguenti parametri:

- a) il tipo di utilizzo del gas prelevato, attraverso l'individuazione di 13 *categorie d'uso*, di cui 8 con componente termica¹², suddivise in 11 per usi civili e 2 per usi tecnologici;
- b) la tipologia dei giorni nel corso dell'anno, attraverso l'individuazione di 3 *classi di prelievo*¹³;
- c) le condizioni climatiche, attraverso l'individuazione di 6 *zone climatiche*.¹⁴

6.23 L'opportuna combinazione dei parametri sopra elencati determina in modo univoco 57 profili di prelievo standard.

6.24 I profili di prelievo standard utilizzati attualmente sono di tipo statico. Essi vengono aggiornati una sola volta all'anno dall'Autorità (solo per adeguamento calendariale), che li rende noti all'inizio di ogni anno termico.

6.25 L'Autorità intende proporre una revisione dei profili di prelievo standard anche con l'obiettivo di introdurre successivamente un fattore di correzione climatico con la finalità di aggiornare giornalmente tutti i profili di prelievo standard con componente termica, ovvero tutti i profili di prelievo associati a PDR che prevedono usi del gas per riscaldamento (c.d. *load-profiling dinamico*).

6.26 Una delle criticità da superare per l'implementazione del *load-profiling dinamico* consiste nel fatto che non tutti i profili di prelievo standard attualmente in vigore consentono di isolare la porzione di profilo con componente termica a cui applicare il fattore di correzione climatico.

6.27 Attualmente i profili di prelievo standard possono essere suddivisi in tre macro-categorie:

- a) *Uso termico*, tipica dei PDR che prevedono usi del gas esclusivamente per riscaldamento o condizionamento, il cui andamento è caratterizzato anche da periodi a prelievo nullo;
- b) *Uso non termico*, tipica dei PDR associati a forniture di gas che non prevedono il riscaldamento o il condizionamento e quindi presentano consumi indipendenti dalle condizioni climatiche;

¹² Ovvero per le quali il prelievo dipende in tutto o in parte dalle condizioni climatiche tipiche del periodo, tipicamente in corrispondenza ad utilizzo del gas per riscaldamento.

¹³ Le classi di prelievo attualmente utilizzate sono 3 e fanno riferimento ai giorni settimanali di consumo: 1 (Tutti i giorni), 2 (Tutti i giorni escluse domeniche e festività nazionali), 3 (Tutti i giorni esclusi sabati, domeniche e festività nazionali). Le classi di prelievo 2 e 3 si applicano esclusivamente alle categorie d'uso tecnologiche.

¹⁴ Le zone climatiche introdotte con D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 sono 6 (A,B,C,D,E,F) e si applicano alle categorie d'uso con componente termica.

c) *Usa misto*, tipico dei PDR con prelievi eterogenei il cui consumo è determinato da una componente non termica e da una componente legata alla termicità.

6.28 Occorre quindi definire una metodologia che consenta di isolare la componente termica contenuta nei profili di prelievo standard ad *Usa misto*.

6.29 La soluzione individuata dall’Autorità consiste nella generalizzazione dell’individuazione dei profili di prelievo standard a partire dalla combinazione lineare di quattro profili di prelievo standard attualmente in vigore:

- I. Riscaldamento (006)
- II. Condizionamento (005)
- III. Acqua calda + Cottura cibi (003)¹⁵
- IV. Usi artigianali industriali (004)

6.30 I profili di prelievo I e II sono associati a categorie del tipo *Usa termico*, mentre III e IV sono due profili di prelievo standard associati a categorie del tipo *Usa non termico*.

6.31 Il nuovo insieme di profili di prelievo standard risulta comunque differenziabile sulla base delle tre macro-categorie elencate al paragrafo 6.27, ma, allo stesso tempo, è possibile quantificare, per ciascun profilo di prelievo standard, il peso relativo dei quattro profili base sopra individuati.

6.32 Il generico profilo standard è pertanto rappresentabile come segue:

$$P_k^{\%} = W_k^i \beta_1 P_{1k}^{ij} + \beta_2 P_{2k}^j + \beta_3 P_{3k}^j + \beta_4 P_{4k}^j \quad \text{con } i \in \{A, B, C, D, E, F\} \text{ e } j \in \{1, 2, 3\}$$

dove:

P_{1k}^{ij} è il profilo di prelievo standard associato all’attuale categoria d’uso 006¹⁶ (riscaldamento individuale/centralizzato), alla zona climatica i , alla classe di prelievo j e al generico giorno k dell’anno termico;

P_{2k}^j è il profilo di prelievo standard associato all’attuale categoria d’uso 003 (produzione di acqua calda sanitaria e cottura cibi), alla classe di prelievo j e al generico giorno k dell’anno termico;

P_{3k}^j è il profilo di prelievo standard associato all’attuale categoria d’uso 004 (uso artigianale industriale), alla classe di prelievo j e al generico giorno k dell’anno termico;

P_{4k}^j è il profilo di prelievo standard associato all’attuale categoria d’uso 005 (uso condizionamento), alla classe di prelievo j e al generico giorno k dell’anno termico;

I parametri $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$, la cui somma è sempre uguale a 1, indicano rispettivamente il peso dei profili $P_{1k}^{ij}, P_{2k}^j, P_{3k}^j, P_{4k}^j$ nella determinazione del singolo profilo di prelievo standard associato al generico PDR¹⁷;

W_k^i è un fattore di correzione climatico associato alla previsione climatica del generico giorno k dell’anno termico, alla zona climatica i , che modifica l’andamento del profilo

¹⁵ Si ritiene opportuno accorpate i profili di prelievo standard associati alle categorie d’uso non termiche 001-002 e 003 in un unico profilo (vedi par 6.38).

con componente termica P_{1k}^{ij} nell'equazione.¹⁸

- 6.33 Il parametro W_k^i , se stimato correttamente, aggiornerebbe *ex-ante* le curve di prelievo rendendole più coerenti con i consumi effettivi e pertanto faciliterebbe l'attività di previsione da parte degli UdB.
- 6.34 L'applicazione della metodologia sopra esposta consente, attraverso l'opportuna individuazione dei parametri $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$, di risalire alla maggior parte dei profili di prelievo attualmente utilizzati e, allo stesso tempo, di determinarne altri.
- 6.35 Come già presentato nel DCO 46/10 l'Autorità ritiene opportuno intervenire sul numero complessivo di profili di prelievo standard in modo da:
- ridurre il numero di profili di prelievo standard associati ai clienti civili, con la finalità di limitarne la complessità gestionale;
 - introdurre nuovi profili di prelievo standard per i clienti tecnologici, con la finalità di descrivere più accuratamente l'andamento dei prelievi di questa tipologia di consumatori.
- 6.36 Di seguito sono elencate separatamente le proposte dell'Autorità per gli usi civili e gli usi tecnologici.

Usi civili

- 6.37 L'Autorità propone di ridurre il numero di profili di prelievo standard associati ai clienti civili mediante l'eliminazione di alcune categorie d'uso che si considerano ridondanti. Si propone la riduzione delle categorie d'uso civili dalle 11 attuali a 4:
- la prima coincide con l'attuale categoria 003 (produzione di acqua calda sanitaria + cottura cibi). Si ottiene assegnando i seguenti valori: $\beta_2 = 1$ e $\beta_1 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (di seguito: categoria d'uso C_1);
 - la seconda è assimilabile all'attuale categoria 007 (Riscaldamento individuale +cottura cibi + produzione acqua calda sanitaria). Si ottiene assegnando i seguenti valori: $\beta_1 = 0,58$, $\beta_2 = 0,42$ e $\beta_3 = \beta_4 = 0$ (di seguito: categoria d'uso C_2);¹⁹
 - la terza coincide con l'attuale categoria 006 (riscaldamento individuale/centralizzato). Si ottiene assegnando i seguenti valori: $\beta_1 = 1$ e $\beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (di seguito: categoria d'uso C_3);
 - la quarta coincide con l'attuale categoria 005 (condizionamento). Si ottiene assegnando i seguenti valori: $\beta_4 = 1$ e $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (di seguito: categoria d'uso C_4).
- 6.38 La proposta di ridurre le categorie d'uso per i clienti civili costituisce una significativa semplificazione rispetto alla situazione attuale. La soluzione proposta dall'Autorità è motivata

¹⁶ È da osservare che ad oggi non esistono profili di prelievo standard associati alla categoria d'uso 006 e alle classi di prelievo 2 e 3. Queste tipologie di profilo dovranno pertanto essere codificate.

¹⁷ È da osservare che alcuni valori di dei β_i non possono essere contemporaneamente diversi da zero.

¹⁸ Visto lo scarso utilizzo di gas tra gli utenti di tecnologie di condizionamento a gas e lo scarso impatto della termicità sull'andamento dei consumi legati alla produzione di acqua calda e cottura cibi, non si ritiene necessario applicare un fattore di correzione climatico ai profili P_{2k}^j e P_{4k}^j .

¹⁹ I valori dei parametri β_i sono stati calcolati a partire dai profili di prelievo standard attualmente in vigore.

dalle considerazioni seguenti:

- i profili di prelievo descritti dalle categorie cottura cibi e produzione di acqua calda sanitaria non presentano sostanziali differenze in termini di distribuzione annuale dei consumi, è pertanto possibile ricondurre i profili di consumo delle attuali categorie d'uso 001 e 002 alla categoria d'uso C_1 e le attuali categorie 008 e 009 alla categoria d'uso C_2 ;
- le categorie d'uso con riscaldamento centralizzato più cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria sono presenti sul territorio nazionale in modo assai limitato e non tale da giustificare una gestione individualizzata, è pertanto possibile ricondurre i profili di consumo delle attuali categorie 010 e 011 alla categoria d'uso C_3 .

Usi tecnologici

6.39 Per quanto riguarda i clienti che utilizzano il gas a fini industriali (usi tecnologici) l'Autorità ritiene necessario definire nuovi profili di prelievo standard che siano coerenti con la stagionalità di tutti i cicli produttivi, alcuni dei quali non sono contemplati dalla normativa vigente. A tal proposito si propone l'articolazione delle categorie d'uso tecnologiche dalle 2 attuali a 3:

1. la prima coincide con l'attuale categoria 004 (Uso artigianale/industriale). Si ottiene assegnando i seguenti valori: $\beta_3 = 1$ e $\beta_1 = \beta_2 = \beta_4 = 0$ (di seguito: categoria d'uso T_1);
2. la seconda coincide con l'attuale categoria 012 (Uso tecnologico + riscaldamento). Si ottiene assegnando i seguenti valori: $\beta_1 = 0,77$, $\beta_3 = 0,23$ e $\beta_2 = \beta_4 = 0$ (di seguito: categoria d'uso T_2);²⁰
3. la terza categoria, che non è attualmente codificata, avrà un andamento a prevalente consumo estivo. I profili di prelievo standard associati a questa categoria potrebbero essere calcolati come combinazione lineare dei profili P_{3k}^j e P_{4k}^j . Ad esempio, si potrebbero assegnare i seguenti valori: $\beta_3 = 0,3$ e $\beta_4 = 0,7$ (di seguito: categoria d'uso T_3).

²⁰ I valori dei parametri β_i sono stati calcolati a partire dai profili di prelievo standard attualmente in vigore.

Tempistiche di introduzione dei nuovi profili di prelievo standard e del load-profiling dinamico

- 6.40 L'Autorità intende aggiornare la metodologia di determinazione dei profili di prelievo standard e pubblicare i nuovi profili affinché trovino applicazione a partire dall'inizio del prossimo anno termico.
- 6.41 L'introduzione del *load-profiling dinamico* richiede invece ulteriori approfondimenti pertanto si ritiene preferibile fissare in sede di prima applicazione il parametro $W_k^i = 1$.
- 6.42 Con il passaggio a profili di prelievo dinamici si ritiene possibile l'introduzione di meccanismi incentivanti in capo ad un soggetto terzo (ad esempio il responsabile del bilanciamento) al quale sarebbe assegnata l'attività di previsione ex ante del parametro W_k^i relativo ad esempio in prima approssimazione alla temperatura giornaliera nelle diverse zone climatiche di prelievo²¹.
La qualità della stima dei prelievi sarebbe poi verificata nella sessione di aggiustamento sulla base degli scostamenti tra la somma dei prelievi profilati ed il totale immesso nella corrispondente rete di distribuzione al netto dei prelievi misurati giornalieri, come descritto al capitolo 8.
- 6.43 Con l'introduzione del *load-profiling dinamico* sarebbe possibile trattare allo stesso modo tutti i punti di prelievo profilati nel meccanismo di determinazione dei prelievi, ripartendo i quantitativi Δ_m di cui al punto 6.12 tra tutti i punti di prelievo profilati.

Revisione del criterio di associazione del profilo di prelievo standard al PDR

- 6.44 La normativa attuale prevede che il profilo di prelievo standard associato al PDR sia comunicato dall'UdD all'impresa di distribuzione all'atto della prima attivazione del PDR e che successivamente il cliente finale sia tenuto a comunicare all'UdD eventuali variazioni relativamente all'utilizzo del gas e di conseguenza dei profili di prelievo.
- 6.45 L'elemento critico di questo processo è costituito dalla necessità di porre in capo a ciascun soggetto (l'UdD, l'impresa di distribuzione o il cliente finale) il giusto incentivo a comunicare e/o verificare le variazioni di utilizzo del gas che dovessero intercorrere successivamente all'attivazione della fornitura.
- 6.46 L'Autorità intende risolvere tale criticità prevedendo modalità di assegnazione del profilo di prelievo standard sulla base di criteri oggettivi e quantificabili che non prevedano l'intervento attivo di alcun soggetto. Di seguito sono illustrate le diverse proposte dell'Autorità per i clienti civili e i tecnologici.

Usi civili

- 6.47 Per quanto riguarda i clienti civili, l'Autorità propone l'introduzione del criterio della "soglia" sul parametro C_A . Un sistema di questo tipo (già in uso in altri paesi come, ad esempio, l'Olanda) permette di ridurre gli errori dovuti alla necessità, connessa al criterio attuale, di continui flussi di comunicazione tra clienti finali, venditori e distributori e quindi garantisce una maggiore efficienza del meccanismo di aggiornamento periodico delle categorie d'uso

²¹ In una successiva fase potrebbe prevedersi anche una previsione meteorologica più completa associata a ciascun singolo punto del sistema di trasporto anche in considerazione delle caratteristiche morfologiche sue proprie.

presenti nelle banche dati dell'impresa di distribuzione e dei venditori.²²

- 6.48 Lo schema di applicazione del criterio della soglia prevede:
- per i clienti con C_A minore di 500 Sm^3 l'assegnazione alla categoria d'uso C_1 ;
 - per i clienti con C_A compreso tra di 500 e 5.000 Sm^3 l'assegnazione alla categoria d'uso C_2 ;
 - per i clienti con C_A maggiore di 5.000 Sm^3 l'assegnazione alla categoria d'uso C_3 .
- 6.49 Visto lo scarso utilizzo di gas tra gli utenti civili di tecnologie di condizionamento a gas, eventuali utilizzi di questo tipo potrebbero essere certificati direttamente dal cliente (che avrebbe interesse a farlo) all'esercente la vendita. La proposta dell'Autorità è di assegnare ai clienti finali che ne facciano richiesta la categorie d'uso C_4 .²³
- 6.50 L'Autorità propone di assegnare i nuovi profili di prelievo standard ai punti di prelievo nella titolarità di clienti civili non appena disponibili i C_A calcolati sulla base della nuova metodologia di calcolo esposta nel paragrafo 6.21, ovvero a partire dall'inizio del prossimo anno termico.

Usi tecnologici

- 6.51 Per quanto concerne i clienti tecnologici, si propone che l'aggiornamento dei profili di prelievo standard sia effettuato attraverso un'interazione obbligatoria e periodica tra UdD, cliente finale e impresa di distribuzione che consenta di identificare la categoria d'uso e la classe di prelievo che meglio approssima il consumo reale.
- 6.52 In tal senso, si propone di porre l'obbligo in capo agli stessi clienti finali di selezionare e aggiornare periodicamente il proprio profilo di consumo attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Qualora tale dichiarazione non fosse effettuata nei termini previsti, al PDR corrispondente sarebbe associata la categoria d'uso T_2 con classe di prelievo a 5 giorni.²⁴
- 6.53 L'impresa di distribuzione al contempo deve avviare una piano di verifiche a campione in merito alle dichiarazioni dei clienti finali.
- 6.54 L'Autorità propone di avviare la richiesta di autocertificazione non appena pubblicati i nuovi profili di prelievo standard.

Q.5 Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di determinazione e comunicazione del parametro C_A da parte delle imprese distributrici? Si ritiene percorribile la proposta dell'Autorità di introdurre il load profiling dinamico attraverso l'applicazione di un fattore di correzione climatica nella determinazione dei profili di prelievo standard ?

Q.6 Si ritiene opportuna la soluzione individuata dall'Autorità per isolare la componente termica contenuta nei profili di prelievo standard?

Q.7 Quali tempistiche si ritengono fattibili per l'introduzione del load profiling dinamico?

²² Tali criticità, già note all'Autorità, sono state osservate, da ultimo, anche in occasione del processo di riconoscimento del bonus gas ai clienti finali richiedenti. A seguito, infatti, della raccolta dati condotta dall'Autorità ai sensi della deliberazione ARG/gas 214/10 è emerso come in numerosi casi le imprese di distribuzione hanno restituito un esito negativo alle domande di bonus gas a causa di difformità tra le categorie d'uso dichiarate dai clienti finali e quelle presenti nelle banche dati dei distributori e delle società di vendita.

²³ Con la possibilità di prevedere verifiche a campione da parte dell'impresa di distribuzione.

²⁴ La categoria d'uso potenzialmente più svantaggiosa per il cliente finale.

- Q.8 Si ritiene opportuno ridurre le categorie d'uso per utenti civili?*
- Q.9 La proposta di introdurre una categoria d'uso con profilo estivo per gli utenti tecnologici come combinazione lineare tra le attuali categoria d'uso 005 e 004 è ritenuta ragionevole? Quale altre soluzioni si ritengono percorribili?*
- Q.10 Si ritiene opportuno applicare i nuovi profili di prelievo standard a partire dall'inizio del nuovo anno termico?*
- Q.11 Si ritiene opportuna la proposta di assegnazione delle categorie d'uso per gli utenti civili sulla base del criterio della soglia?*
- Q.12 Si ritiene opportuna la proposta di assegnazione delle categorie d'uso e delle classi di prelievo per gli utenti tecnologici sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?*

6.D Obblighi in tema di registrazione con frequenza giornaliera della misura dei PDR e connesso utilizzo ai fini del bilanciamento

- 6.55 Come già proposto nel DCO 46/10, l'Autorità ritiene sia opportuno superare la stante situazione di spontaneità dell'avvio del trattamento giornaliero della misura su alcuni punti di riconsegna che il settore ha operato, vieppiù con l'introduzione di una ulteriore valorizzazione su base giornaliera quale il sistema di bilanciamento basato su meccanismi di mercato. In altre parole l'Autorità ritiene opportuno individuare i prelievi che è opportuno siano disponibili al sistema in base al giorno e i prelievi sottoposti a profilazione convenzionale, con l'obiettivo di ottimizzare il rapporto tra il costo della disponibilità delle misure giornaliere e il beneficio che il sistema e il trattamento economico del prelievo del singolo punto ne traggono.
- 6.56 L'Autorità ritiene di individuare la soglia di separazione fra le due classi di punti di riconsegna ai fini del diverso trattamento delle misure in coerenza de:
- l'introduzione della telegestione gas disciplinata dalla deliberazione ARG/gas 155/08;
 - l'opportunità di prevedere che il trattamento giornaliero dei punti sia definito in base alla classe di precisione dei misuratori. Questo in virtù del fatto che tale parametro risulta più stabile nel tempo che non l'eventuale consumo annuo, al contempo rappresentandone un indicatore indiretto, e non è idoneo a generare la frequente revisione della classificazione che il consumo annuo potrebbe invece ingenerare per i valori nell'intorno della soglia.
- 6.57 Fermi restando gli obblighi vigenti in tema di trasmissione dei dati dall'impresa di distribuzione al trasportatore, la proposta dell'Autorità è pertanto che:
- I. per i misuratori dotati di capacità di registrazione giornaliera (o su intervalli più brevi) e già installati alla data del provvedimento, l'avvio di utilizzo delle misure giornaliere (e la corrispondente classificazione del punto come Punto misurato giornalmente) decorra entro 4 mesi dall'adozione del provvedimento;
 - II. per le nuove installazioni previste dalla deliberazione ARG/gas 155/08, i misuratori di classe > G40, entrino nel trattamento giornaliero anche agli effetti del servizio di bilanciamento entro i due mesi successivi alla loro messa in servizio.
- 6.58 Per i misuratori di classe > G16 l'opportunità di avvio dell'utilizzo delle registrazioni giornaliere sarà valutata successivamente dall'Autorità .

- Q.13 Si ritiene correttamente individuata la soglia della classe di precisione del misuratore installato >G40 per l'obbligo di classificazione dei punti di prelievo come misurati giornalmente?*
- Q.14 Si ritengono adeguati i tempi di decorrenza della classificazione come proposti?*

6.E Tempistiche della sessione di bilanciamento

- 6.59 La sessione di bilanciamento potrebbe avvenire, in linea teorica, tutti i giorni. Come già discusso nel DCO 46/10, pur mantenendo la contabilizzazione delle partite in base al dettaglio del giorno, una sessione di bilanciamento giornaliera, seppur ritardata dell'opportuno tempo per permettere la disponibilità delle misure mensili, sarebbe di gestione molto onerosa a fronte di un modesto beneficio per gli utenti.
- 6.60 L'Autorità ritiene pertanto che la sessione di bilanciamento possa avere frequenza mensile.
- 6.61 L'individuazione del termine per l'effettuazione della sessione di bilanciamento deve tener conto della possibilità di disporre, da parte del responsabile del bilanciamento, dei dati necessari alla determinazione delle partite fisiche con le modalità adottate. La sessione di bilanciamento, conseguentemente, è realizzabile immediatamente a valle del termine a partire dal quale le misure sono disponibili al responsabile del bilanciamento.
- 6.62 Si ritiene quindi che ai fini dell'implementazione della sessione di bilanciamento, sia necessario introdurre gli opportuni flussi informativi (cfr 6.66), fissando un termine ultimo per la trasmissione dei prelievi (cfr. 6.11 e seguenti) dall'impresa di distribuzione al responsabile del bilanciamento. Tale termine potrebbe essere il giorno 15 di ogni mese con riferimento ai giorni del mese precedente.
- 6.63 Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità intende confermare l'orientamento espresso nel DCO 46/10 di effettuare, a regime, la sessione di bilanciamento entro il 25 di ogni mese per la competenza del mese precedente.
- 6.64 Al fine di facilitarne una prima implementazione in tempi rapidi, l'Autorità intende confermare la proposta di un periodo transitorio in cui la sessione di bilanciamento intervenga con ritardo trimestrale rispetto al mese di riferimento, ricalcando l'attuale durata della finestra temporale²⁵ prevista per la chiusura definitiva del bilancio di trasporto. La durata di tale periodo transitorio potrebbe essere posta pari a un anno.
- 6.65 La soluzione transitoria si giustifica in relazione alle esigenze di disporre di un tempo sufficiente per adeguare i sistemi informativi al sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato.

Q.15 Si ritiene adeguato un periodo di transitorio di un anno al fine di aggiornare i sistemi informativi degli attori coinvolti a una chiusura della sessione di bilanciamento ad un mese dal mese di riferimento? Quali semplificazioni potrebbero essere adottate per ridurre le tempistiche di questo transitorio?

Q.16 Quali controindicazioni può avere l'effettuazione della sessione di bilanciamento a distanza di tre mesi dal mese di riferimento?

6.F Obblighi informativi

- 6.66 Al fine del buon esito della sessione di bilanciamento l'Autorità ritiene necessario perfezionare gli obblighi informativi delle imprese distributrici e del responsabile del bilanciamento con riferimento all'insieme dei punti di riconsegna appartenenti a ciascuna porzione di rete di distribuzione alimentata da uno o più punti del sistema di trasporto. Ciò con particolare riferimento agli obblighi:

²⁵ Coerentemente, le tempistiche di invio dei flussi informativi obbligatori da ID al responsabile del bilanciamento ai fini della sessione di bilanciamento potrebbero essere mantenute in linea con quelle attualmente vigenti.

- a. ai fini della determinazione delle partite fisiche nella sessione di bilanciamento:
- da impresa distributrice a responsabile del bilanciamento: messa a disposizione dei quantitativi di competenza del singolo Udd con dettaglio giornaliero;
- b. ai fini della previsione dei prelievi e della trasparenza, con riferimento a ciascuna porzione di rete di distribuzione alimentata da uno o più punti del sistema di trasporto:
- da impresa distributrice a Udd: messa a disposizione, ex ante rispetto al giorno m , del flusso dell'anagrafica dei PDR attribuiti a ogni Udd con i corrispondenti valori dei C_A associati e dei dati funzionali alla loro determinazione;
 - da responsabile del bilanciamento a Udd: messa a disposizione, a valle della sessione di bilanciamento, dei quantitativi (energetici) attribuiti all'Udd con dettaglio giornaliero e per tipologia di prelievo:
 - G_k^{UdD} , G_k^{ID} , $M_{PROF,k}^{UdD}$ e $Y_{PROF,k}^{UdD}$ (cfr. 6.11)
 - GR_k^{UdD} , $MR_{PROF,m}^{UdD}$, $YR_{PROF,m}^{UdD}$ e GR_k^{ID} (cfr. 6.11)
 - da responsabile del bilanciamento a UdB: messa a disposizione, a valle della sessione di bilanciamento, dei quantitativi (energetici) attribuiti all'UdB con dettaglio giornaliero e per tipologia di prelievo:
 - G_k^{UdB} , $M_{PROF,k}^{UdB}$, $Y_{PROF,k}^{UdB}$ e $G_{ID,k}^{UdB}$ (cfr. 6.12)
 - GR_k^{UdB} , $MR_{PROF,k}^{UdB}$, $YR_{PROF,k}^{UdB}$ e $GR_{ID,k}^{UdB}$ (cfr. 6.12)
 - da responsabile del bilanciamento: pubblicazione, a valle della sessione di bilanciamento, dei quantitativi totali attribuiti con dettaglio giornaliero e aggregati per tipologia di prelievo, ivi compreso l'impresso nella rete di distribuzione:
 - In_k^{REMI} , Δ_m
 - $\sum_{UdB} G_k^{UdB}$, $\sum_{UdB} GR_k^{UdB}$
 - $\sum_{UdB} M_{PROF,k}^{UdB}$, $\sum_{UdB} MR_{PROF,k}^{UdB}$
 - $\sum_{UdB} Y_{PROF,k}^{UdB}$, $\sum_{UdB} YR_{PROF,k}^{UdB}$
 - $\sum_{UdB} G_{ID,k}^{UdB}$, $\sum_{UdB} GR_{ID,k}^{UdB}$

6.67 Inoltre si ritiene utile, per l'importante valenza in tutto il processo di *load profiling* e di attribuzione del valore di C_A e del profilo di prelievo standard associato al singolo PDR nonché in considerazione della pluralità di soggetti coinvolti, introdurre le specifiche del flusso dell'anagrafica su base mensile tra impresa di distribuzione e Udd come descritte nell'Appendice 1 e che tali specifiche trovino applicazione con l'introduzione del meccanismo di settlement precedentemente proposto.

Q.17 Si ritengono esaustivi, ai fini dell'ordinato e fluido svolgimento delle attività, i flussi informativi, proposti al punto 6.67?

Q.18 Si ritiene opportuna l'introduzione del flusso mensile dell'anagrafica? Con quale anticipo deve essere inviata tale informazione rispetto al mese m ? Si ritengono adeguate le modalità e le tempistiche di attuazione proposte al punto 6.67?

7. SESSIONE DI AGGIUSTAMENTO

7.A *Premessa*

- 7.1 Lo scopo del presente capitolo è quello di illustrare il dettaglio delle modalità di attribuzione del gas agli utenti delle reti di trasporto e di distribuzione nella *sessione di aggiustamento*.
- 7.2 Saranno approfonditi in particolare i seguenti temi:
- il procedimento di determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento;
 - le tempistiche della sessione di aggiustamento.

7.B *Scopo della sessione di aggiustamento*

- 7.3 Nei precedenti capitoli si è discusso come nella sessione di bilanciamento siano determinate le partite fisiche degli utenti delle reti di trasporto e di distribuzione sulla base sia di misure (per i punti di prelievo misurati giornalmente e mensilmente) che di valori di prelievo determinati con profilazione convenzionale (per gli altri punti di prelievo).
- 7.4 Lo scopo della sessione di aggiustamento è quello di “aggiustare” le posizioni economiche degli utenti, tenendo conto delle misure, che nel frattempo sono state acquisite.
- 7.5 L’acquisizione delle misure può determinare una differenza tra il gas prelevato attribuito a ogni utente nella sessione di bilanciamento e quello attribuito nella sessione di aggiustamento. Tale differenza è oggetto di valorizzazione economica convenzionale (il prezzo che si forma sul mercato del bilanciamento) e conseguentemente di conguaglio economico, in dare o in avere, tra UdB e responsabile del bilanciamento.

7.C *Il procedimento di determinazione delle partite fisiche di aggiustamento*

- 7.6 Di seguito è descritto il procedimento in cui si sviluppa la sessione di aggiustamento, distinguendo le responsabilità delle imprese di distribuzione e del responsabile del bilanciamento.
- 7.7 Si farà riferimento al periodo di competenza della sessione di aggiustamento con il termine di *periodo di aggiustamento*. Il procedimento qui riportato è valido nell’ipotesi, nel seguito discussa, che il *periodo di aggiustamento* sia di un anno.
- 7.8 È necessario infine premettere che ai fini dell’attribuzione del gas utilizzato dall’impresa di distribuzione per usi propri, l’impresa di distribuzione è di seguito trattata come un UdD.
- 7.9 La sessione di aggiustamento si articola nei seguenti passaggi che sono riferiti a ciascuna porzione di rete di distribuzione alimentata da uno o più punti del sistema di trasporto. L’impresa di distribuzione determina:

- per ogni UdD, il termine D_k^{UdD} pari alla somma per ogni UdD delle misure dei punti di prelievo misurati giornalmente:

$$D_k^{UdD} = \sum_{UdD} d_k^{UdD}$$

dove:

d_k^{UdD} sono le misure dei punti di prelievo misurati giornalmente;

k è un indice che identifica il giorno del periodo di aggiustamento.

Il termine D_k^{UdD} coincide con il termine G_k^{UdD} utilizzato nella sessione di bilanciamento a meno di eventuali rettifiche intervenute nel periodo compreso tra la sessione di bilanciamento e quella di aggiustamento.


Ai punti di prelievo misurati giornalmente per i quali le misure giornaliere non sono disponibili al momento della sessione di aggiustamento è attribuito, come profilo convenzionale, quello corrispondente alle misure storiche di periodi omologhi dell'anno precedente.

- per ogni punto di prelievo non misurato giornalmente e per ogni UdD, determina il prelievo giornaliero convenzionale nd_k^{UdD} :

$$nd_k^{UdD} = C_{21} * \frac{P_k^{\%}}{\sum_{k=d_1}^{d_2} P_k^{\%}}$$

dove:

C_{21} rappresenta il consumo compreso tra la prima misura utile mis_1 (in data d_1) e la



Legenda:

- Curva di prelievo convenzionale
- Misura

misura successiva mis_2 (in data d_2) ed è determinato come $C_{21} = mis_2 - mis_1$;

$P_k^{\%}$ è il valore giornaliero percentuale del profilo di prelievo standard associato al punto di prelievo;

Il calcolo è ripetuto per tutti gli intervalli di misura compresi tra la *prima misura utile* e l'*ultima misura utile*; per prima misura utile si intende la prima misura precedente il

periodo di aggiustamento; per ultima misura utile si intende la prima misura successiva il periodo di aggiustamento.

Ai fini della sessione di aggiustamento, ciò che rileva è il sottoinsieme di valori di n valori di nd_k^{UdD} compresi tra il primo e l'ultimo giorno del periodo di aggiustamento.

Nei casi in cui per un punto di prelievo non esista una misura effettiva al momento in cui ha luogo la sessione d'aggiustamento si propone l'assunzione per l'aggiustamento della medesima metodologia di profilazione utilizzata nella sessione di bilanciamento.

3. determina, per ogni profilo di prelievo ($PROF$), il termine $ND_{k,PROF}^{UdD}$, pari a:

$$ND_{k,PROF}^{UdD} = \sum_{PDR \in PROF, PDR \in UdD} nd_{k,PROF}^{UdD}$$

4. Trasmette al responsabile del bilanciamento i valori di D_k^{UdD} e $ND_{k,PROF}^{UdD}$.

7.10 Il responsabile del bilanciamento²⁶, con riferimento a ciascuna porzione di rete di distribuzione alimentata da uno o più punti del sistema di trasporto:

1. attraverso la mappatura dei rapporti commerciali in vigore per ogni giorno del *periodo di aggiustamento*, attribuisce a ciascun UdB il prelievo giornaliero D_k^{UdB} e $ND_{k,PROF}^{UdB}$ determinati a partire dai valori di D_k^{UdD} e di $ND_{k,PROF}^{UdD}$; in particolare è anche individuata la componente termica $ND_{k,PROFT}^{UdB}$ dei profili attribuiti a ogni UdB come:

$$ND_{k,PROFT}^{UdB} = ND_{k,PROF}^{UdB} * \beta_1 P_{1k}^j$$

dove i termini β_1, P_{1k}^j sono quelli caratteristici del profilo $PROF$ come illustrato in 6.32.

2. individua, per ciascun giorno k del periodo di aggiustamento, il valore del gas immesso nella porzione di rete di distribuzione In_k ; tale termine coincide con quello utilizzato nella sessione di bilanciamento, a meno di eventuali rettifiche intervenute nel periodo compreso tra la sessione di bilanciamento e quella di aggiustamento.
3. determina, per ogni UdB e per ciascun giorno k il prelievo giornaliero convenzionale Q_k^{UdB} e la somma di tali valori rispetto a tutti gli UdB, Q_k ; determina anche la componente termica del prelievo giornaliero convenzionale QT_k^{UdB} e la somma di tale componente rispetto a tutti gli UdB, QT_k :

$$Q_k^{UdB} = \sum_{PROF} ND_{k,PROF}^{UdB} + \sum D_k^{UdB}$$

$$Q_k = \sum_{UdB} Q_k^{UdB}$$

$$QT_k^{UdB} = \sum_{PROF} ND_{k,PROFT}^{UdB}$$

$$QT_k = \sum_{UdB} QT_k^{UdB}$$

4. adegua i profili convenzionali di prelievo di cui al punto precedente moltiplicandoli per un valore γ_A tale per cui risulti nulla la differenza, nel *periodo di aggiustamento*, tra gas immesso e gas convenzionalmente attribuito:

²⁶ Dopo aver convertito i quantitativi volumetrici nel corrispondente valore energetico tramite il PCS.

$$Q_k^{A,UdB} = Q_k^{UdB} * (1 + \gamma^A)$$

$$Q_k^A = Q_k * (1 + \gamma^A)$$

$$QT_k^{A,UdB} = QT_k^{UdB} * (1 + \gamma^A)$$

$$QT_k^A = QT_k * (1 + \gamma^A)$$

dove:

$$\gamma^A = \frac{\sum_{k=1}^n (In_k - Q_k)}{\sum_{k=1}^n Q_k}$$

n è il numero dei giorni del *periodo di aggiustamento*.

5. Al fine di garantire la corretta responsabilizzazione delle imprese distributrici in relazione alle differenze tra le immissioni ed i prelievi di ciascuna porzione di rete di distribuzione, dovrà essere valutata successivamente alla fase di prima implementazione l'attribuzione alle medesime imprese di una quota delle immissioni pari a:

$$Q_{\gamma}^{ID} = \gamma^{IA} \cdot \sum_{k=1}^n In_k \quad \text{con} \quad \gamma^{IA} \leq \gamma^A$$

6. determina le componenti non termiche dei profili convenzionali, sia a livello aggregato che per singolo UdB:

$$QNT_k^A = Q_k^A - QT_k^A$$

$$QNT_k^{A,UdB} = Q_k^{A,UdB} - QT_k^{A,UdB}$$

7. adegua i profili con componente termica di cui al punto 4 tramite due opportuni coefficienti γ^I e γ^E , affinché il gas immesso e il gas convenzionalmente attribuito coincidano sia nel periodo invernale²⁷ che nel periodo estivo:

$$\gamma^E = \frac{\sum_{k \in E} (In_k - Q_k^A)}{\sum_{k \in E} QT_k^A} \quad \gamma^I = \frac{\sum_{k \in I} (In_k - Q_k^A)}{\sum_{k \in I} QT_k^A}$$

$$QT_k^I = QT_k^A * (1 + \gamma^I) \quad k \in I$$

$$QT_k^E = QT_k^A * (1 + \gamma^E) \quad k \in E$$

$$QT_k^{I,UdB} = QT_k^{A,UdB} * (1 + \gamma^I) \quad k \in I$$

$$QT_k^{E,UdB} = QT_k^{A,UdB} * (1 + \gamma^E) \quad k \in E$$

²⁷ Con il termine sintetico "parte invernale" si intende anche qui *il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico* come definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 9, comma 2 e successive modificazioni.

dove:

I è il sottoinsieme dei giorni appartenenti al periodo invernale;

E è il sottoinsieme dei giorni appartenenti al periodo estivo;

8. ridetermina i profili convenzionalmente attribuiti agli UdB e il loro valore aggregato rispetto agli UdB:

$$Q_k^{I,UdB} = QT_k^{I,UdB} + QNT_k^{A,UdB} \quad k \in I$$

$$Q_k^{E,UdB} = QT_k^{E,UdB} + QNT_k^{A,UdB} \quad k \in E$$

$$Q_k^I = QT_k^I + QNT_k^A \quad k \in I$$

$$Q_k^E = QT_k^E + QNT_k^A \quad k \in E$$

9. detto PZ_k il prezzo giornaliero di aggiustamento, determina:

$$R_I^{UdB} = \sum_{k \in I} [(Q_k^I - Q_k^I) * PZ_k] * \frac{\sum_{k \in I} QT_k^{I,UdB}}{\sum_{k \in I} QT_k^I} \quad k \in I$$

$$R_E^{UdB} = \sum_{k \in E} [(Q_k^E - Q_k^E) * PZ_k] * \frac{\sum_{k \in E} QT_k^{E,UdB}}{\sum_{k \in E} QT_k^E} \quad k \in E$$

$$R_{gI}^{UdB} = \sum_{k \in I} [(In_k - Q_k^I) * PZ_k] * \frac{\sum_{k \in I} QT_k^{I,UdB}}{\sum_{k \in I} QT_k^I} \quad k \in I$$

$$R_{gE}^{UdB} = \sum_{k \in E} [(In_k - Q_k^E) * PZ_k] * \frac{\sum_{k \in E} Q_k^{E,UdB}}{\sum_{k \in E} Q_k^E} \quad k \in E$$

10. determina per ogni UdB la differenza giornaliera all'interno del *periodo di aggiustamento* tra il gas attribuito nella sessione di aggiustamento ($Q_k^{A,UdB}$) e quello attribuito nella sessione di bilanciamento (GR_k^{UdB} , $MR_{PROF,k}^{UdB}$, $YR_{PROF,k}^{UdB}$ e $GR_{ID,k}^{UdB}$) (partita fisica di aggiustamento) e moltiplica la differenza giornaliera così ottenuta (positiva o negativa) per il prezzo giornaliero di aggiustamento PZ_k :

$$A_k^{UdB} = (Q_k^{A,UdB} - GR_k^{UdB} - MR_{PROF,k}^{UdB} - YR_{PROF,k}^{UdB} - GR_{ID,k}^{UdB}) * PZ_k$$

11. determina il valore complessivo del conguaglio per ogni UdB in esito alla sessione di aggiustamento come somma relativa alla componente di cui al punto precedente e le componenti di cui al punto 9:

$$T^{UdB} = A_k^{UdB} + R_I^{UdB} + R_E^{UdB} + R_{gI}^{UdB} + R_{gE}^{UdB}$$

- 7.11 Il valore ottenuto al punto precedente costituisce il saldo economico, all'interno del *periodo di aggiustamento*, che gli UdB sono tenuti a pagare o a ricevere in esito alla sessione di aggiustamento.
- 7.12 Si noti infine come la sessione di aggiustamento non abbia impatto sul valore dei servizi di bilanciamento né sul servizio di distribuzione. Infatti per il servizio di distribuzione i conguagli sono effettuabili al momento dell'acquisizione della misura effettiva, mentre i corrispettivi di bilanciamento di cui alla deliberazione n. 45/11 sono determinati definitivamente in esito alla sessione di bilanciamento. I corrispettivi per il servizio di trasporto invece, dovrebbero essere determinati sulla base dei quantitativi giornalieri $Q_k^{E,UdB}$ e $Q_k^{I,UdB}$.

7.D Prezzo di aggiustamento

- 7.13 Nel precedente comma 7.10 è indicato genericamente con PZ_k il prezzo di valorizzazione delle differenze tra le partite fisiche determinate in esito alla sessione di bilanciamento e quelle determinate in esito alla sessione di aggiustamento.
- 7.14 L'Autorità ritiene che a tale fine possa essere utilizzato, fin dall'avvio della sessione di aggiustamento, il prezzo di bilanciamento di cui al comma 7.4 della deliberazione ARG/gas 45/11 in quanto si ritiene che possa rappresentare, con sufficiente approssimazione, il prezzo di mercato del periodo a cui si riferisce la sessione di aggiustamento.

Q.19 Si ritiene opportuna l'adozione, quale prezzo giornaliero per la sessione di aggiustamento, il prezzo di bilanciamento di cui al comma 7.4 della deliberazione ARG/gas 45/11? In caso negativo, quale si ritiene possa essere un valore maggiormente rappresentativo per la valorizzazione della commodity in sede di aggiustamento?

7.E Tempistiche della sessione di aggiustamento

- 7.15 Nel precedente documento per la consultazione DCO 46/10 si è discusso come la sessione di aggiustamento debba essere effettuata con sufficiente ritardo rispetto al periodo di competenza in modo che per tutti i punti di riconsegna sia disponibile almeno una misura posteriore al periodo di competenza della sessione di aggiustamento.
- 7.16 Al fine di assicurare che la sessione di aggiustamento sia basata il più possibile su misure, è necessario che le tempistiche della sessione di aggiustamento siano coordinate con gli obblighi di frequenza dei tentativi di raccolta delle misure. Poiché l'obbligo meno stringente è quello di un tentativo di raccolta ogni 13 mesi (riferito ai punti con consumo annuo < 500 Smc), la sessione di aggiustamento deve avvenire almeno nel 14° mese successivo alla fine del periodo a cui si riferisce.
- 7.17 Nel DCO 46/10 sono individuate due possibili soluzioni:
1. *aggiustamento con cadenza mensile*: ogni mese M è allocato il gas del mese M-14;
 2. *aggiustamento con cadenza annuale*: nel mese prefissato M (una volta all'anno) è allocato il gas di tutti i mesi da M-14 a M-25.
- 7.18 Per esemplificare, nel caso *mensile*, il mese di gennaio verrebbe "aggiustato" nel mese di marzo dell'anno successivo, il mese di febbraio verrebbe "aggiustato" nel mese di aprile dell'anno successivo e così via.

- 7.19 Nel caso annuale, assumendo come riferimento l'anno solare, l'aggiustamento avverrebbe nel mese di febbraio del secondo anno successivo; ad esempio, l'anno 2011 verrebbe "aggiustato" a febbraio del 2013, l'anno 2012 a febbraio del 2014 e così via.
- 7.20 Viste le difficoltà del settore gas legate alla raccolta delle misure e in attesa della diffusione massiva della telegestione, l'*aggiustamento con cadenza annuale* ha come vantaggio il fatto che, aumentando mediamente il ritardo intercorrente tra il mese di riferimento e il momento dell'aggiustamento e quindi la probabilità di un maggior numero di tentativi di raccolta andati a buon fine, si avrebbero a disposizione, con ogni probabilità, un maggior numero di misure .
- 7.21 L'Autorità ritiene tuttavia che le criticità relative alla disponibilità delle misure siano comunque presenti anche nel caso di una sessione annuale, se pure in misura ridotta rispetto all'ipotesi di una sessione mensile. In altre parole, anche se si optasse per una sessione annuale, così come proposta nel DCO 46/10, esisterebbe comunque un numero significativo di punti di prelievo a cui si dovrebbero attribuire, in mancanza delle misure, valori convenzionali uguali a quelli attribuiti nella sessione di bilanciamento. In questo modo tali punti non subirebbero mai il processo di aggiustamento.
- 7.22 Si può generalizzare questa considerazione osservando che quanto più la sessione di aggiustamento è posticipata, quanto più aumentano le misure disponibili e si riduce la componente di aggiustamento che, in mancanza di misure, deve essere socializzata; tuttavia, con il posticipo della sessione, si aggrava anche l'incertezza degli utenti derivante della conoscenza tardiva della propria posizione economica.
- 7.23 Una possibile scelta di compromesso rispetto a queste esigenze contrastanti è quella di ammettere un certo ritardo nella definizione della posizione economica degli utenti, ma di compensare il ritardo facendo in modo che tale incertezza non sia relativa a tutti i volumi di gas movimentati nel periodo di aggiustamento, ma sia limitata ad una quota parte di essi.
- 7.24 Nella pratica, la proposta dell'Autorità è di effettuare una *prima sessione di aggiustamento* nel mese di luglio di ogni anno relativa all'anno precedente e di effettuare, nei 5 anni successivi *sessioni di aggiustamento*, relative allo stesso periodo. Quindi, nel mese di luglio si avrebbero cinque sessioni di aggiustamento: una prima sessione relativa all'anno precedente e una ulteriori quattro sessioni relative al secondo, la terzo, al quarto e al quinto anno precedente.
- 7.25 Nella prima sessione, che avrebbe un ritardo compreso tra 6 e 18 mesi, a secondo del mese di competenza, si utilizzerebbero tutte le misure disponibili e, in mancanza di queste, valori convenzionali determinati con gli stessi criteri della sessione di bilanciamento.
- 7.26 Nelle sessioni successive di aggiustamento, verrebbero "aggiustati" i consumi dei punti di prelievo che erano privi di misura nelle precedenti sessioni. In base agli obblighi di rilevazione, già nella seconda sessione, i punti di prelievo privi di misure dovrebbe rappresentare numericamente casi residuali.
- 7.27 Le determinazioni nelle sessioni di aggiustamento sarebbero le medesime e agli UdD verrebbe ogni volta conguagliata la differenza tra il corrispettivo T^{UdB} determinato nell'ultima sessione e il medesimo corrispettivo determinato nella sessione precedente relativa al medesimo anno.
- 7.28 Con questo procedimento si garantisce la possibilità che un maggior numero di raccolte di misure vada a buon fine e nel contempo si garantisce all'utente che solo la quota di volumi non aggiustati nella *prima sessione* sia aggiustata nella seconda sessione e in quelle successive.
- 7.29 Si noti anche come le sessioni successive alla seconda sostituirebbero di fatto il procedimento

di determinazione delle rettifiche tardive di cui alla deliberazione ARG/gas 182/09, i cui principi e criteri specifici di determinazione e liquidazione potranno essere mutuati in tali sessioni.

- 7.30 Vi sono alcune ulteriori considerazioni che rendono preferibile la sessione con cadenza annuale rispetto alla sessione con cadenza mensile. La prima è il fatto che la “quadratura” tra immesso e prelevato è globalmente minore se calcolata su un intero anno, anziché sui singoli mesi. La seconda è che l’onere gestionale per la determinazione delle posizioni degli utenti è ridotto perché limitato ad un momento particolare dell’anno e non ripetuto tutti i mesi.

Q.20 Si ritiene opportuna la proposta di eseguire una prima sessione di aggiustamento entro sei mesi del periodo di aggiustamento?

Q.21 Si ritiene che la metodologia proposta per la sessione di aggiustamento rappresenti un compromesso adeguato rispetto alle diverse esigenze (disponibilità delle misure, stagionalità dei prelievi, ecc...)?

Q.22 Di quali ulteriori esigenze (di venditori, imprese di distribuzione ecc...) si dovrebbe tenere conto nella metodologia proposta per la sessione di aggiustamento? Conseguentemente, come tali esigenze modificherebbero la metodologia proposta?

8. CENNI SULLA POSSIBILE EVOLUZIONE ALLA PROFILAZIONE DINAMICA

- 8.1 L’introduzione del parametro W_k^i , già richiamata al capitolo 6, determinato su base giornaliera dal responsabile del bilanciamento, potrebbe consentire anche una semplificazione della sessione di aggiustamento, rendendone non più necessari alcuni passaggi. Tale evoluzione dovrebbe quindi prevedere:

- a) la determinazione degli importi di conguaglio economico R_g^{UdB} di cui al paragrafo 7.10, punto 9, direttamente come:

$$R_g^{UdB} = \sum_{k=1}^n \left[(In_k - Q_k^A) * PZ_k \right] * \frac{\sum_{k=1}^n Q_k^{A,UdB}}{Q_k^A}$$

essendo già i profili in base ai quali vengono determinati i quantitativi Q_k^A corretti per tenere conto dei parametri climatici su base giornaliera con i medesimi valori di W_k^i utilizzati nella sessione di bilanciamento relativa al medesimo periodo;

- b) un meccanismo che incentivi il responsabile del bilanciamento, attraverso la determinazione *ex ante* del parametro W_k^i , alla minimizzazione della differenza:

$$In_k - Q_k^A.$$

APPENDICE

Specifiche tecniche del file di anagrafica

Nel seguito sono descritte le specifiche tecniche del file, contenente gli elementi funzionali alla determinazione del valore del consumo annuo C_A da parte delle ID. La struttura del file elettronico relativo alla trasmissione dei dati dovrebbe essere quella sotto riportata, con le prime due righe di intestazione e ogni riga successiva alle prime due contenente un record corrispondente ad un singolo PDR in riferimento al quale cui vige l'obbligo di effettuare almeno un tentativo di raccolta della misura su base annuale, semestrale o mensile di cui all'articolo 14, comma 14.1, lettera a), lettera b) e lettera c) del TIVG.

Prima riga di intestazione

P.IVA Impresa di distribuzione	REMI	P.IVA Utente della distribuzione	MESE				
--------------------------------------	------	--	------	--	--	--	--

Seconda riga di intestazione

Codice PDR	Misurato su base giornaliera (SI/NO)	Corrispondenza del PDR alla categoria a), b) o c) di cui all'art. 14 del TIVG.	Profilo standard associato	mis_1 per il calcolo di C_A	mis_2 per il calcolo di C_A	Data d_1 di raccolta di mis_1	Data d_2 di raccolta di mis_2
------------	---	---	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---

Specifiche di formato e trasferimento:

Formato: CSV (Comma Separated Value) con separatore di campi "punto e virgola";

Trasferimento: via posta elettronica certificata (PEC);

Per il significato puntuale dei termini mis_1 e mis_2 (dati di misura) e di d_1 e d_2 (date di raccolta della misura) si veda il paragrafo relativo alle modalità di aggiornamento del C_A .

Q.23 Si ritiene utile integrare il file di anagrafica con ulteriori elementi (es. comunicazioni relative al bonus gas)? Si invita a dettagliare eventuali proposte.